



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Ordinanza nr. 75 del 15/05/2026

Servizi Demografici e Cimiteriali

OGGETTO:	DISCIPLINA DEGLI ORARI E MODALITA' SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE NEI CIMITERI CITTADINI DI TREZZO SULL'ADDA
-----------------	--

Richiamato l'art. 50 D.Lgs. n. 267/2000

Visti:

- l'art. 22 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
- l'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4 del 14/06/2022;
- Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2025;
- l'Ordinanza Sindacale n. 9 del 22/01/2026 Disciplina degli orari di apertura e chiusura dei cimiteri comunali

ORDINA

1. I trasporti funebri effettuati all'interno del territorio comunale devono essere svolti da imprese in possesso delle autorizzazioni previste dalle norme nazionali e regionali che disciplinano l'esercizio dell'attività funebre. Il personale dipendente delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii., dei requisiti formativi previsti dalla legislazione regionale. Per ogni movimentazione di feretro deve essere garantita la presenza di almeno quattro necrofori;

2. Il servizio di trasporto funebre svolto dalle imprese esercenti l'attività funebre termina con la collocazione del feretro sul carrello porta salme, sul montaferetri, sul calaferetri o nella camera mortuaria del cimitero. Le operazioni inerenti alla tumulazione o l'inumazione sono svolte esclusivamente dal personale incaricato dal Comune di Trezzo sull'Adda.

Le prescrizioni sopra indicate devono essere osservate anche dalle imprese esercenti l'attività funebre in altri Comuni che eseguono il trasporto di defunti destinati a essere sepolti nei cimiteri di Trezzo sull'Adda;

3. Non sono consentiti l'ingresso e la sepoltura di defunti nei cimiteri cittadini la domenica ed i giorni festivi;

4. Nell'ipotesi in cui si verificassero più festività consecutive, sarà cura dei Servizi Demografici e cimiteriali individuare il giorno in cui potranno essere autorizzati il trasporto e la sepoltura di feretri nei cimiteri cittadini;

5. L'ingresso nei cimiteri per le attività di sepoltura viene autorizzato dai Servizi Demografici e Cimiteriali con il trasporto funebre e deve avvenire, dal lunedì al sabato, tra le ore 09:00 e le ore 16:30;

5. I trasporti di cadaveri svolti interamente nel territorio cittadino, con o senza la celebrazione di funerali religiosi o civili, con destinazione finale nei cimiteri cittadini, devono essere eseguiti nei giorni e negli orari sopra indicati;

6. Per ogni fascia oraria è consentito l'ingresso per la sepoltura di un solo feretro;

7. Ogni trasporto funebre deve essere preventivamente autorizzato. Le autorizzazioni per il trasporto verso i cimiteri cittadini dei cadaveri, di resti ossei o ceneri e per il trasporto verso altre destinazioni sono rilasciate dai Servizi Demografici e Cimiteriali nell'orario di operatività del predetto ufficio.

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre deve essere presentata ai Servizi Demografici e Cimiteriali con tempistiche tali da garantire la possibilità di rilascio nell'orario di operatività del servizio stesso;

8. I trasporti di defunti dal Comune di Trezzo sull'Adda ad altri Comuni o all'estero, possono essere eseguiti tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi, sempre previa autorizzazione dei Servizi Demografici e Cimiteriali, secondo le modalità indicate al punto 7;

9. I cortei funebri sono effettuati utilizzando autovetture. Il cimitero deve essere raggiunto utilizzando il tragitto più breve. La durata dell'eventuale corteo funebre a piedi non può normalmente superare i quindici minuti.

AVVERTE

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza avranno validità a decorrere dal 1° giugno 2026, fino ad annullamento o modifica, che potrà avvenire solo con specifico provvedimento del Sindaco.

Ogni precedente ordinanza riguardante i trasporti funebri effettuati nel territorio cittadino è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della Legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33, oppure, per quanto non ivi previsto, la sanzione di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Sindaco
Torri Diego

Atto sottoscritto digitalmente